

ARCHIVIO
DEL
DIRITTO PUBBLICO
E
DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

Organo dell' "Associazione per lo studio del Diritto Pubblico Italiano,"

DIRETTORI:

On. LUIGI LUZZATTI — On. V. E. ORLANDO

REDATTORI ORDINARI:

Prof. FRANCESCO RACIOPPI — Dott. CAMILLO CORRADINI

Anno I — Gennaio 1902



ROMA

Editrice l' "Associazione per lo studio del Diritto Pubblico Italiano,"

Pei tipi della Tipografia Cooperativa Sociale.

Se competa alla Camera un potere d'inchiesta sulla condotta e sulle qualità morali dei propri membri.

L'occasione della presente *Nota* ci vien data da alcune recenti quistioni agitatesi nella nostra Camera. Per quanto noi avessimo più volte dichiarata la perfetta oggettività scientifica degli studii pubblicati in questa *Rivista*, non è inopportuno insistere ancora su di ciò, a proposito di un argomento in cui la questione giuridica si complica non solo con questioni politiche ma altresì personali. È inutile dire che noi, in questo momento, intendiamo esaminare la quistione nei suoi puri elementi di diritto; abbiamo anzi voluto allargarne i termini, nel senso annunziato dal titolo del presente articolo, di guisa che il caso attuale costituisca, come si disse, più tosto l'occasione che l'obietto specifico del nostro scritto.

Sarà tuttavia utile ricordare il modo onde la quistione è sorta.

Nella tornata del 7 dicembre dell'anno ora scorso (1901) il Presidente dava comunicazione alla Camera di una lettera a lui diretta dall'onorevole Afan de Rivera, la quale traeva argomento da alcune parole pronunziate, nella precedente tornata, dall'on. Ferri, per chiedere: " a lei signor Presidente, ed a tutta la Camera che vogliano compiacersi di nominare senza indugio e nel modo che crederanno migliore un giuri d'onore il quale interroghi l'on. Ferri sui motivi che possono averlo indotto ad adoperare così aspre parole a mio riguardo, ed indagli se nei quarantaquattro anni di vita pubblica in servizio del re e del paese, io abbia commesso mai alcun atto che possa rendermi non degno di sedere in Parlamento. "

Il Presidente fatta la comunicazione, aveva soggiunto che non avendo la lettera forma di mozione, l'incidente non poteva

aver seguito. Ed allora l'on. Afan de Rivera presentò una formale mozione così concepita: " La Camera costituisce un Comitato di cinque membri nominati dal Presidente, per ricevere le comunicazioni circa gli addebiti fatti al deputato Afan de Rivera nella tornata del 6 dicembre 1901. "

Tale mozione, ammessa alla lettura dagli ufficii, fu svolta nella tornata del 17 dicembre. L'onorevole proponente ricordò i fatti, mettendo in particolare rilievo che in quanto le accuse rivoltegli potevano colpire la di lui qualità di militare, gli bastava il giudizio favorevole dato dai superiori gerarchici; in quanto quelle accuse, ripetute in alcuni giornali, tendevano a provocare, da parte di lui, un giudizio per diffamazione, egli non intendeva a ciò prestarsi, per impedire che nella discussione pubblica, si trovasse pretesto per colpire l'istituzione dell'esercito; — in quanto però le accuse stesse erano state portate nella Camera, credeva suo diritto e suo dovere di chiedere che la Camera stessa ne giudicasse: a ciò mirava la mozione presentata.

Fu notevole la dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro della guerra, il quale, dopo di avere affermata la sua perfetta stima verso il collega ed aver deplorato l'allontanamento di lui dall'esercito, conchiudeva osservando di non vedere quale compito un giurì così fatto avesse potuto avere. Parlò in seguito l'on. De Felice, il quale manifestava sulla quistione il pensiero dei gruppi dell'estrema sinistra, e, certamente, di coloro che, dentro e fuori la Camera, avevano portato le accuse. Egli, in sostanza, affermò l'incompetenza della Camera sulla quistione, che, disse, dovea portarsi dinanzi ai tribunali ordinari. Dopo di che la mozione fu posta ai voti ed approvata a grande maggioranza; i voti contrarii si raccolsero, quasi tutti, nell'estrema sinistra.

La quistione che in tal modo veniva a porsi ed a risolversi, non era senza precedenti, affini se non identici; e la conoscenza di essi non sarebbe stata difficile nè recondita, poichè li ricordano con la consueta diligenza, i sigg. Mancini e Galeotti nelle loro *Norme ed usi del Parlamento italiano*.¹

¹ Vedi pag. 396 e segg., § 522-528.

Notevolissima fu la discussione che ebbe luogo, nel 1862, a proposito del deputato Tofano. Essendo questi stato esonerato dall'ufficio di presidente della Gran Corte Criminale di Napoli, presentò, egli stesso, una formale petizione alla Camera, perchè fosse esaminato e deciso: 1) se fosse in facoltà del potere esecutivo di esonerarlo dal servizio; 2) *se egli fosse indegno di sedere in Parlamento*. La Commissione, eletta dal Presidente, presentò una relazione, redatta dall'on. Melegari, che è un bel documento di diritto parlamentare sulla quistione generica da noi proposta. Essa ritenne che mentre l'indagine della Camera poteva costituzionalmente esser portata nel campo della legittimità di un atto del potere esecutivo, relativo ad un membro di essa, per giudicare di poi se il potere esecutivo avesse fatto rettamente uso di una facoltà dimandatagli dalla legge, non poteva però estendersi sulla quistione se un deputato fosse degno di appartenere al Parlamento, poichè tale ingerenza non poteva essere attribuita alla Camera " senza scalzare i principii sui quali si assicura nell'ordine costituzionale l'indipendenza dei rappresentanti della nazione; senza porre in mano alle variabili maggioranze una arma di cui tutti sarebbero invariabilmente tratti ad usare a scapito non mai in presidio delle pubbliche libertà. „

E più oltre: " presso di noi come presso tutte le nazioni libere un tale potere in linea giuridica è riservato esclusivamente ai tribunali, ed in linea politica agli elettori, i quali lo esercitano non senza efficacia quando vi son chiamati, dando o ricusando i nuovi suffragi. „

La Camera si occupò della questione in due sedute (15 e 16 gennaio 1862). In favore della proposta della Commissione (sul punto specifico che c'interessa) parlarono gli onorevoli Chiaves, D'Ondes-Reggio, Broglio; nè si può dire che vi sia stato un vero e proprio dissenso, mentre la discussione riguardò soltanto l'opportunità di pubblicare o no i documenti dell'affare. La Camera, approvando un ordine del giorno accolto dal relatore on. Melegari, intese approvarne i concetti; il che fu confermato nella seduta del dì 30 gennaio 1862, a proposito di una lettera inviata dall'on. Tofano, che tendeva a riaprire la questione, che, invece, fu dichiarata esaurita.

A proposito di un secondo caso, avvenuto poco dopo, i signori Mancini e Galeotti rilevano che " la Camera si allontanava in parte dalla linea di condotta così correttamente tracciata in quella circostanza. „ A prima vista questo giudizio pare fondato: ma un esame più intimo del caso ci dimostra che la Camera intese, invece, confermare gl'intendimenti manifestati nel caso Tofano. Il deputato gen. La Masa avendo creduto che un atto del ministro della guerra avesse ferito l'onore di un ufficiale (che era poi lui), ne mosse interpellanza nella tornata del 9 aprile 1862, chiedendo (si noti) se il ministro fosse disposto a comunicargli i documenti che lo riguardavano. Il ministro rispose, in sostanza, questo: che verso il deputato non si credeva in obbligo di ottemperare a quell'invito; ma che non si opponeva di far conoscere i documenti in quistione a una commissione parlamentare eletta dal presidente. Vi fu qualche deputato (Bottero, Gallenga) che credette di sollevare una pregiudiziale nel senso che la Camera fosse " incompetente a costituirsi in giurì d'onore rispetto ad un suo membro, „ ma fu osservato che la quistione sollevata dall'incidente La Masa era ben diversa. " Noi non ammetteremo mai, disse il dep. Valerio, che la Camera venga a costituirsi giudice di uno dei suoi membri.... Ma finchè una Commissione è solamente chiamata a giudicare del procedimento del ministro verso il deputato... io credo che la proposta dell'on. ministro della guerra sia pienamente accettabile. „ E l'on. Crispi, sostenendo molto vivacemente che questa proposta fosse accettata, consentiva nell'osservazione dell'on. Valerio " che qui non si tratta di discutere se siamo o no competenti. „ La Camera accolse la proposta del ministro; e, se è vero che una frase della relazione della Commissione dichiara che dai documenti comunicatile " *non ne restavano menomamente lesi l'onore e le qualità di benemerito cittadino italiano del dep. La Masa,* „ se si considerano però le specialità del caso, e i criteri cui appare ispirata la deliberazione presa, si deve concludere che la portata di essa sia nel senso di negare specificamente la competenza della Camera a giudicare dell'onorabilità di un suo membro. Reciprocamente poi sono nel medesimo senso i precedenti del 1883

circa il dep. Coccapieller (gli uffici della Camera non ammisero alla lettura una proposta fatta da questo deputato per un'inchiesta sui suoi precedenti) e del 1884 circa il dep. Castellazzo (fu respinta la proposta di accertare alcuni fatti che ne avrebbero diminuito l'onore).

Ricordati i precedenti, diremo brevemente il nostro pensiero. E, innanzi tutto, si presenta ovvia una distinzione, che è così chiara da potersi meglio dire un presupposto del nostro tema specifico: ed è che quando noi ricerchiamo se e in quali casi la Camera possa esercitare una facoltà di inchiesta sui propri componenti, è già implicito che i fatti del cui accertamento si disputa non abbiano quel carattere politico, che, più o meno mediatamente, potrebbero determinare la competenza della Camera, in via di funzione ispettiva sull'azione politica del Governo e, in generale, sull'andamento della cosa pubblica.

È noto come questo potere sia larghissimamente concepito, di maniera che nessuna forma di pubblica attività sfugga al controllo di esso. Non solo, quindi, quando si trattasse di atti compiuti da deputati come partecipanti al Governo (saremmo allora in tema di responsabilità ministeriale), ma anche quando compiuti da essi in guisa da avere influenza o rapporto con un servizio pubblico, o con un'istituzione di Stato o soggetta a tutela dello Stato, il potere della Camera di accertare i fatti ed esprimere su di essi il proprio giudizio, rientrerebbe nella funzione ispettiva, che è uno dei poteri che costituzionalmente le competono, e che sarebbe esercitabile anche per mezzo di propri comitati di inchiesta, per quanto con le generali condizioni e riserve che accompagnano questo potere specifico della Camera e su cui qui non occorre indugiare. Così, abbondano i precedenti parlamentari di inchieste fatte e di giudizi manifestati dalla Camera sulla condotta di propri membri, anche indipendentemente dalla eventuale loro qualità di ministri, a cominciare dall'inchiesta sulle Ferrovie meridionali, venendo sino a casi recenti e clamorosi.

In questi casi, la quistione della dignità ed onoratezza degli individui, per quanto importante, è assorbita da una

considerazione più alta ed obbiettiva, cioè di determinare le cause del cattivo andamento di un servizio pubblico e di fatti che abbiano comunque danneggiato gl'interessi dello Stato. Nè basta: appunto per questi essenziali caratteri di quella funzione, è difficile concepire un altro modo di esercizio di essa che non sia di propria iniziativa dell'assemblea stessa; è un procedimento (se ci si passa la frase) che ha luogo necessariamente *d'ufficio*, come quello che non è mosso direttamente da ragioni private o personali, ma da un alto interesse pubblico e generale.

Nell'ordine di idee di sopra delineato può anche farsi rientrare l'altro caso, in cui il giudizio su i fatti personalmente addebitati al deputato apparisca come mezzo al fine di giudicare la condotta stessa del Governo. Come ciò possa avvenire, non è difficile comprendere; per esempio, nel caso dei deputati impiegati. Può allora avvenire che a proposito di un provvedimento preso contro di loro, si affermi che abbia per contenuto una vendetta o una rappresaglia politica. Il lettore potrà anzi considerare da sè come i due precedenti che di sopra abbiamo esaminato alquanto diffusamente (caso Tofano e caso Lamasa) presentassero l'uno e l'altro dei nessi con l'ipotesi da noi ora fatta; il che aumenta valore alla rigidità che si riscontra in quelle discussioni e deliberazioni; mentre (è bene dir tutto) può scemarne il valore la considerazione che sulle maggioranze ministeriali esercitasse allora una certa influenza la considerazione politica di tagliar corto a censure dirette contro l'operato del ministro (si imagina facilmente che tanto il Tofano che il Lamasa erano deputati di opposizione).

Fino a qual punto, poi, la quistione puramente personale si complichì con quella politica, si da poter dire che ne sia assorbita, è un'indagine tutta di fatto, che sfugge, per ciò stesso, a qualunque tentativo di schemi aprioristici. Ciò che qui importa è di aver fissato i principî della larga potestà della Camera per quanto attiene al suo giudizio illimitato su qualunque argomento connesso con la politica del Governo o con gli interessi dello Stato, e quindi, ove occorra come mezzo a tal fine, anche sulla condotta dei propri membri.

Con ciò, intanto, giova ripeterlo, siamo fuori della questione proposita, che suppone invece la possibilità di un giudizio sulla dignità ed onorabilità del deputato di fronte ad accuse puramente personali, di guisa che la portata essenziale del giudizio richiesto non riguardi la cosa pubblica ma l'interesse privato, per quanto degno di ogni considerazione, del deputato cui l'inchiesta voglia riferirsi.

E già quanto abbiamo detto dianzi basta per far comprendere come una facoltà della Camera, diretta a quel fine, non possa in verun modo farsi rientrare nelle attribuzioni di essa dipendenti dalla così detta funzione ispettiva. Invece, è ovvio considerare come in quella eventuale competenza apparirebbe prevalente l'elemento giurisdizionale.

Anche prescindendo dal caso in cui si imputi un vero e proprio delitto, il giudizio sulla onorabilità di una persona diventa materia di giurisdizione propria sotto l'aspetto, sia pur negativo, di decidere se sia reo di ingiuria o diffamazione colui che ha manifestato un apprezzamento o affermato un fatto capace di ledere quell'onorabilità.

Or questo potere, di regola, spetta, come è noto, ai tribunali ordinari; mentre dall'altra parte, il riconoscere nella Camera una funzione comunque diretta a giudicare sulla condotta dei propri membri, posto che non rientra in alcuna delle attribuzioni normali della Camera stessa, dovrebbe necessariamente farsi discendere da alcuna disposizione di legge, o, almeno, di regolamento interno della Camera. Una simile disposizione non sapremmo trovare.

E ci sembra giuridicamente interessante osservare che ove si ammettesse nella Camera quel potere di sindacato sui propri membri, si dovrebbe logicamente ritenere irrilevante, per l'esercizio di esso, la condizione che il giudizio stesso fosse provocato dall'interessato, o da un terzo, o, persino, dalla Camera stessa, d'ufficio.

L'ammettere o negare l'iniziativa del giudice, il richiedere l'istanza di questa o di quella parte, col concorso di queste o quelle condizioni, costituiscono modalità di procedura; mentre, se non vi è giurisdizione, manca l'ipotesi della procedura. Chi invece credesse che il deputato X possa costituzional-

mente chiedere che la Camera giudichi sulla condotta di lui, dovrebbe poi dire se sia disposto ad ammettere che questo potere possa essere esercitato dalla Camera stessa, per propria iniziativa o su domanda di un terzo qualsiasi. Se negasse l'estensione di quel principio, sarebbe assai imbarazzato a dire le ragioni della differenza; se consentisse in quell'estensione, le conseguenze sarebbero così gravi da dare al principio una portata costituzionale, di cui è difficile formarsi un'idea.

Tuttavia, se l'esistenza di una vera e propria competenza giurisdizionale della Camera, in quel senso, deve escludersi, un potere di sindacato sulla onorabilità dei propri membri potrebbe da altre ragioni far discendere. Si può, infatti, considerare che il prestigio di una collettività dipende, in gran parte, dal rispetto che ispirano i membri di essa, singolarmente presi. Così non è raro il caso che, anche prescindendo da veri e propri reati, azioni indelicate o sconvenienti costituiscano una ragione per l'espulsione di un individuo da un corpo, come avviene con speciale rigore in quelli militari. Ma è pur facile replicare che questa considerazione, per grave che sia, non potrebbe bastare, in ogni caso, a creare da sola un meccanismo giurisdizionale o quasi giurisdizionale senza un qualsiasi riscontro di diritto positivo. E poichè le forme parlamentari hanno rapporti più o meno diretti, ma sempre profondi, con adattamenti secolari, si può *a priori* ritenere che l'esclusione di quelle forme di giudizi interni deve pure avere una seria ed attendibile ragione. Di vero, è qui, più che mai, il caso di ricordare quel precetto, fondamentale in politica, che una istituzione o una norma di essa non rappresenta mai un bene assoluto o un male assoluto; ma un temperamento fra opposte esigenze di utilità, in guisa da assicurare la maggior misura di bene e la minore di male. Or se è vero che a favore dell'ammissibilità di un giudizio disciplinare della Camera sulla onorabilità dei propri membri sta la considerazione di sopra fatta, non è men vero che altre considerazioni stanno in senso contrario, e son tali e tante da prevalere. Precede una ragione giuridica, che attiene alla intima portata della stessa elezione politica. Come abbiamo sostenuto in altri

scritti,¹ il contenuto essenziale della elezione è una *designazione di capacità*, la quale espressione, in senso opportunamente largo, non può non comprendere le qualità morali dello eletto. Garencia costituzionalmente sufficiente della dignità di esso a far parte dell'assemblea, è il fatto stesso della elezione; di guisa che una affermazione contraria ferirebbe niente meno che il principio fondamentale della rappresentanza politica. Certo, questo principio comporta limiti; anzi l'idea del limite è inseparabile dall'idea del diritto. Così i casi di ineleggibilità in senso stretto e di incompatibilità costituiscono un limite al principio della libertà di scelta del corpo elettorale. Ma, chi ben guardi, si tratta di limiti obbiettivamente fissati per legge; mentre l'affidare al giudizio soggettivo e specifico dell'assemblea la valutazione, anche per via puramente negativa, delle qualità morali dell'eletto porterebbe in sé il germe di una vera e propria *revisione di merito* del giudizio personale dato dal corpo elettorale. Il che non è più un limite, ma una negazione del principio costituzionale che abbiám detto essere inerente alla portata giuridica della funzione elettiva.

A questa considerazione di ordine logico e giuridico, altre se ne aggiungono di ordine politico, di convenienza e di opportunità. Un'assemblea politica è del tutto disadatta ad adempiere degnamente funzioni di natura giurisdizionale. Non giova di ciò accusare gli uomini; è la natura stessa di quel collegio che lo priva di quelle qualità onde si forma il buon giudice, mentre gliene conferisce molte in senso negativo. Un'assemblea politica, abituata a considerare le varie questioni sotto un aspetto partigiano, non può avere la serenità necessaria per cercare, senza velo di passioni o di preconcetti, da quale lato stia la ragione o il torto; anche quando qualche sforzo isolato volesse prescindere da quelle influenze, l'ambiente sopraffarebbe quella resistenza individuale. Il ricordo di quei casi eccezionali in cui alla Camera si affidano funzioni giurisdizionali, come in materia di convalidazione di elezioni, è un vero *adducere inconueniens*, per chi tenga presenti

¹ *De la nature juridique de la représentation politique*, in *Revue du droit public*, anno 1895, pag. 1 e segg.

le molte e gravi riserve che si possono fare e si fanno sul modo onde quella funzione si esercita; sicchè nella scienza e nelle buone tendenze politiche si afferma una reazione che vorrebbe togliere all'assemblea quel potere, del quale è difficile che si serva bene. D'altra parte non è chi non vegga come i giudizi sulla validità delle elezioni si presentino per sè stessi obbiettivi; il più delle volte non si tratta che di valutare la regolarità di un atto, la validità di una scheda, ecc. — Ma un giudizio che avesse per oggetto immediato la persona, sarebbe il campo aperto a tutte le passioni politiche, così tenaci nei rancori, così corrive nelle solidarietà, così severe quando si tratta di colpire l'avversario e così indulgenti quando si tratta di difendere l'amico.

Segue dunque dall'anzidetto, che una competenza di quel genere, come non discende dalle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Camera, così non può nemmeno trovare fondamento in una specialità della costituzione collegiale, costituzione che, nella Camera, assurge ad una forma giuridica di autonomia, e può generare, dentro certi limiti, norme di diritto. Tuttavia quest'ultimo ordine di considerazioni ha una particolare importanza in quanto può giustificare un'eccezione (apparente per altro) alla regola che abbiamo posta, nella quale eccezione si potrebbe far rientrare quella recente deliberazione della Camera, le cui vicende furono esposte nel principio del presente articolo. In quanto cioè, le accuse che feriscono l'onoratezza di un deputato provengono da un altro deputato e sono lanciate nell'assemblea, sarebbe plausibile il sostenere che l'incidente costituisce un fatto interno della Camera, uno di quegli *interna corporis*, sui quali la Camera stessa, in virtù dei principî della sua autonoma costituzione collegiale, può prendere le sue deliberazioni con esclusione del concorso di ogni altro corpo estraneo: principio al quale si è voluto dare un'estensione così grande da voler subordinare alla denuncia del presidente il procedimento dell'autorità giudiziaria contro un reato commesso nel palazzo del Parlamento. Non ripugna, quindi, che, nel caso di sopra delineato, l'assemblea si costituisca giudice dell'offesa e della difesa, sia pure con sanzioni puramente

morali, le quali, per altro, possono anche assumere carattere disciplinare sotto forma di biasimo del presidente, ecc.

Questa però non è, come dicevamo, una eccezione ai principî posti di sopra, poichè resta sempre escluso che alla Camera spetti un proprio potere di sindacato sui suoi membri, per quanto attiene alla loro condotta privata; ma si riconosce soltanto che, solo in quanto la quistione assume l'aspetto di un fatto interno, possa formare oggetto di deliberazioni dell'assemblea. Da questo lato, non possiamo certamente trovare in sè stessa assurda o censurabile l'iniziativa del deputato che, accusato nella Camera, domandi alla Camera stessa di giudicare la sua condotta anche come privato. Tenendo pure ferma l'analogia che abbiamo riscontrato tra questi giudizi e l'esercizio di una vera e propria giurisdizione, si potrebbe pure osservare che, per quanto un privato non possa certamente pretendere di esercitare giurisdizione, pure lo stesso diritto comune ammette che egli possa diventare il giudice, anche inappellabile, di una controversia, quando le parti, fra le quali questa si agita, consentano nel deferirne il giudizio a quel privato che diventa arbitro. Anche sotto questo aspetto, e sia pure in via di una plausibilissima analogia, non ripugna che la Camera diventi l'arbitra di una questione d'onore che può interessare uno dei suoi membri. Ma in queste medesime considerazioni si riscontrano quei limiti che costituiscono altrettante condizioni occorrenti perchè quella delicatissima funzione possa convenientemente esercitarsi: e cioè, in primo luogo, che l'accusa abbia avuto luogo nella Camera; che offeso ed offensore siano membri di essa; che il rimettersene al giudizio dell'assemblea, sia accettato e voluto o, almeno, non esplicitamente disvoluto, dai subietti di quegli interessi in contesa. Che se la competenza del consesso non sia ammessa e sia anzi disconosciuta da una delle due parti, si potrà in via di responsabilità politica fare tutti gli apprezzamenti che si crederanno (ed abbiamo detto che in questo campo l'indole della nostra *Rivista* ci interdice di entrare), ma vien meno un'ipotesi, su cui riposa, anche per via di puro fatto, l'autorità di quel giudizio. Chi di ciò dubitasse, consideri questo soltanto: se la parte

che si rifiuta, in quel caso specifico, di ammettere l'intervento di un Comitato eletto dall'assemblea, si rifiutasse altresì (come sarebbe da aspettarsi) di fornire gli elementi della sua accusa o della sua difesa, con quali mezzi, giuridici o anche semplicemente morali, la si potrebbe costringere? E con quali criteri si potrebbe decidere, senza il contraddittorio, base essenziale di ogni giudizio?

Noi sappiamo bene che le giurisdizioni comuni, dopo esauriti i modi che assicurano l'intervento di tutte le parti interessate, procedono per la loro via, quando una di esse preferisca di restar contumace. Ma ciò è possibile, perchè è necessario, data la esistenza legale di una giurisdizione. E noi abbiamo visto come una competenza legale nella Camera, ai fini di un sindacato morale sui propri membri, non possa riconoscersi come regola; abbiamo bensì riconosciuta una facoltà di giudizio, con quelle condizioni e con quei limiti inerenti alla stessa ragione logica che determina la facoltà. Il riconoscere poi se quelle condizioni sussistano è una quistione di fatto, che ha poco interesse ai fini, puramente scientifici ed obiettivi, del presente studio.

V. E. ORLANDO.